

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 551-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica,
nella seduta del 4 aprile 1973*

*modificato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati,
nella seduta del 5 dicembre 1973 (V. Stampato n. 2054)*

d'iniziativa del senatore COPPOLA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 dicembre 1973*

**Modificazioni alle norme sulla dirigenza degli uffici di istruzione
presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

La dirigenza degli uffici di istruzione nelle sedi indicate nella tabella *A* annessa alla presente legge è conferita a magistrati di Cassazione, secondo le norme vigenti e salvo il disposto dell'articolo 3.

Presso gli stessi uffici e nelle sedi indicate nella suddetta tabella *A* sono istituite le funzioni di consigliere istruttore aggiunto, da conferire, secondo le norme in vigore, a magistrati di Corte di appello.

Per le sedi predette e nei sensi indicati nella suddetta tabella *A* è modificata la tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1969, n. 1006.

Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Art. 2.

La tabella relativa al ruolo organico della Magistratura, allegata alla legge 17 marzo 1969, n. 84, è sostituita dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

Art. 3.

I magistrati di Corte di appello che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le funzioni di consigliere istruttore nelle sedi di cui al primo comma dell'articolo 1, continueranno ad esercitare le stesse funzioni fino all'attribuzione delle funzioni di magistrato di Cassazione e comunque per un periodo non superiore a quattro anni.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la dirigenza degli uffici di istruzione nelle sedi di cui al primo comma dell'articolo 1, conservano gli uffici direttivi loro attribuiti e continuano ad esercitarne le funzioni nelle rispettive sedi, con la qualifica loro spettante alla data suddetta, salvo che a tale data già si trovino oppure vengano successivamente a tro-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

varsi nelle condizioni previste dalla legge 6 agosto 1967, n. 687. In questi ultimi casi, essi conserveranno l'ufficio e continueranno ad esercitarne le funzioni nelle rispettive sedi, con la qualifica prevista dal primo comma dell'articolo 1 e col contestuale passaggio al ruolo organico dei magistrati di cassazione, occupando i corrispondenti posti istituiti ai sensi dello stesso articolo 1, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data successiva nella quale le condizioni predette si saranno verificate.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

TRIBUNALI AI QUALI SONO ADDETTI MAGISTRATI DI CORTE DI CASSAZIONE IN FUNZIONI DI PRESIDENTE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA E CONSIGLIERE ISTRUTTORE E MAGISTRATI DI CORTE D'APPELLO IN FUNZIONI DI PROCURATORI AGGIUNTI DELLA REPUBBLICA E DI CONSIGLIERI ISTRUTTORI AGGIUNTI

SEDI	Magistrati di Corte di cassazione			Magistrati di Corte di appello	
	Presidente	Procuratore della Repubblica	Consigliere istruttore	Procuratori aggiunti della Repubblica	Consiglieri istruttori aggiunti
Bari	1	1	1	1	1
Bologna	1	1	1	1	1
Catania	1	1	1	1	1
Firenze	1	1	1	1	1
Genova	1	1	1	1	1
Milano	1	1	1	2	1
Napoli	1	1	1	2	1
Palermo	1	1	1	1	1
Roma	1	1	1	2	1
Torino	1	1	1	1	1
Trieste	1	1	1	—	—
Venezia	1	1	1	—	—
TOTALE	12	12	12	13	10

TABELLA A

TRIBUNALI AI QUALI SONO ADDETTI MAGISTRATI DI CORTE DI CASSAZIONE IN FUNZIONI DI PRESIDENTE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA E CONSIGLIERE ISTRUTTORE E MAGISTRATI DI CORTE D'APPELLO IN FUNZIONI DI PROCURATORI AGGIUNTI DELLA REPUBBLICA E DI CONSIGLIERI ISTRUTTORI AGGIUNTI

Identica.

TABELLA B

	Numero dei posti <hr/>
Primo Presidente della Corte di cassazione	1
Procuratore generale presso la Corte di Cassazione — Presi- dente aggiunto della Corte di cassazione — Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	102
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	505
Magistrati di Corte di appello, magistrati di tribunale ed ag- giunti giudiziari	5.941
Uditori giudiziari	350
	<hr/>
TOTALE	6.902
	<hr/>

TABELLA B

Numero
dei posti
—

Identica.